



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 25/03/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente

CUCCARO MICHELE, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 25/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 132/2022 depositato il 30/05/2022

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino

elettivamente domiciliato presso Email_3

Camera Di Commercio Trento

elettivamente domiciliato presso Email_4

Camera Di Commercio Trento

elettivamente domiciliato presso Email_4

Ag. entrate - Riscossione - Trento

elettivamente domiciliato presso Email_5

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 ALTRE IMPOSTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 RADIODIFFUSIONI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 RADIODIFFUSIONI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 RADIODIFFUSIONI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220219000445117000 IRAP 2013

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino

elettivamente domiciliato presso Email_3

Camera Di Commercio Trento

elettivamente domiciliato presso Email_4

Ag. entrate - Riscossione - Trento

elettivamente domiciliato presso Email_5

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150000571789000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150000571789000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150000571789000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150002402980000 RADIODIFFUSIONI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150002402980000 RADIODIFFUSIONI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150003304878000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150003304878000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150004762756000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150005268903000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150005664452000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150005664452000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150005664452000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150005664452000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220160000392547000 RADIODIFFUSIONI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220160000392749000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220160002703290000 RADIODIFFUSIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220160006376689000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220170001917831000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220180000092279000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017

- sul ricorso n. 235/2022 depositato il 05/08/2022

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino

elettivamente domiciliato presso Email_3

Camera Di Commercio Trento

elettivamente domiciliato presso Email_4

Ag. entrate - Riscossione - Trento

elettivamente domiciliato presso Email_5

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 ALTRE IMPOSTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 ALTRI TRIBUTI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 ALTRI TRIBUTI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 RADIODIFFUSIONI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 RADIODIFFUSIONI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 RADIODIFFUSIONI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11220189001595035000 IRAP 2013

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. entrate - Riscossione - Trento

elettivamente domiciliato presso Email_5

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150000571789000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150000571789000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150000571789000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150002402980000 RADIODIFFUSIONI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150003304878000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150003304878000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150004370540000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150004767756000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150005268903000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150005664452000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150005664452000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150005664452000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150005664452000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220150005664452000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220160000392547000 RADIODIFFUSIONI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220160000392749000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220160002703290000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220160006376689000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220170001917831000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 132/2022 Ricorrente_1, titolare dell'omonima ditta individuale denominata "Soc_1", artigiano elettricista, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe nonché delle sottese cartelle di pagamento, eccependo: l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, co. 2, L. 212/2000, per mancata indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni nonché dell'autorità giudiziaria e amministrativa presso cui ricorrere; la nullità delle cartelle di pagamento per nullità delle relative notifiche e, per l'effetto, nullità dell'intimazione di pagamento quale atto consequenziale. AE si costituiva in giudizio evidenziando la sua carenza di legittimazione passiva circa le eccezioni relative alla notifica della cartella di pagamento essendo essa da riferire direttamente ed esclusivamente all'Agente della riscossione, a norma dell'art. 10 del D. lgs n. 546/92.

Evidenziava come per giurisprudenza consolidata nell'ipotesi – come nella specie - di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima

AER si costituiva a sua volta in giudizio evidenziando come la mancata indicazione di taluni elementi obbligatori nell'atto impositivo (quali l'indicazione dell'autorità cui ricorrere e del relativo termine) non determina la nullità dell'atto, ma solo la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione, comportando la

rimessione in termini del contribuente; ciò ferma restando la circostanza che l'intervenuta tempestiva impugnazione da parte del ricorrente aveva comunque sanato l'irregolarità

Con riferimento all'eccezione relativa alla pretesa nullità della notifica, osservava come la notifica fosse intervenuta al domicilio fiscale dichiarato dallo stesso contribuente all'Agenzia delle Entrate in occasione della

dichiarazione dei redditi Modello Unico 2013, periodo di imposta 2012, nonché della presentazione del Modello 770 S avvenuta nel 2014 con riferimento all'anno 2013 e variato solamente nel 2018 con il Modello

730, con conseguente piena legittimità della notifica.

Il ricorrente depositava memoria in cui confutava le difese avversarie, rilevando come l'atto fosse privo di elementi essenziali, con conseguente non sanabilità attraverso una semplice remissione in termini e ribadiva

la nullità della notifica.

Analoga domanda ed analoghe difese venivano svolte in relazione al procedimento sub RG 235/2022, di cui

era disposta la riunione al procedimento 132/2022

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

In punto di fatto è pacifico che il ricorrente fosse iscritto all'AIRE nel periodo compreso tra il 15.8.2013 ed il 7.10.2016.

Ne deriva che la notifica delle cartelle di pagamento sottese alle intimazioni di pagamento qui impugnate andava effettuata presso la residenza estera e non in Luo_1, a nulla rilevando in proposito che il ricorrente non avesse modificato il domicilio fiscale presso l'Amministrazione Finanziaria.

La S.C. ha, invero, ritenuto con sentenza n. 23378 del 24/8/2021 che nel caso di cittadini italiani residenti all'estero "la modalità di notificazione prevista in via generale dall'art. 142 c.p.c., assicura al notificatario l'effettiva conoscenza dell'atto a lui destinato, imponendo all'Amministrazione finanziaria di espletare la non troppo gravosa procedura di notifica presso la residenza estera risultante dall'A.I.R.E.".

Alla nullità della notifica delle cartelle di pagamento consegue la nullità dell'intimazione di pagamento, secondo quanto stabilito dalla S.C. con sentenza 13106/2020: "la mancata previa notifica della cartella esattoriale di pagamento – o, a maggior ragione, dell'avviso di accertamento – comporta la nullità dell'avviso di mora: nullità che, in quanto vizio proprio di tale atto, è deducibile nei confronti del concessionario che lo ha emesso. L'amministrazione finanziaria, infatti, deve rispettare le scadenze imposte dalla legge, in base alle quali la notificazione della cartella esattoriale costituisce un adempimento indefettibile, la cui mancanza comporta la nullità dell'avviso di mora indipendentemente dalla completezza o meno delle indicazioni in esso contenute" (Cass., Sez. 5, 30 luglio 2002, n. 11227; Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2006, n. 2798; Cass., Sez. 5, 25 luglio 2007, n. 16412; Cass., Sez. 5, 16 marzo 2011, n. 6104).

La cartella di pagamento svolge, infatti, "la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente più ampio dell'avviso di mora, la cui notifica è prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell'imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge. La mancata notificazione della cartella di pagamento comporta pertanto un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità,

riconosciuta

al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti" (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass., Sez. 5", 16 marzo 2011, n. 6104).

Va, pertanto, dichiarata la nullità delle intimazioni di pagamento impugunate.

Nonostante l'esito della vertenza appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, avendo il ricorrente concorso a dare causa alla nullità delle notifiche non provvedendo ad aggiornare il suo domicilio presso l'Amministrazione Finanziaria.

P.Q.M.

La Corte Tributaria di I grado di Trento

Ogni contraria eccezione e deduzione respinte, accoglie i ricorsi riuniti ed annulla gli avvisi di intimazione impugnati.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio